

# **PRESUNZIONE DI INNOCENZA: IL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 188 È IN G.U.**

*Redazione*

IN GAZZETTA UFFICIALE

d.lgs. 8 novembre  
2021, n. 188



In attesa di ospitare contributi approfonditi sul tema, segnaliamo ai lettori che il d.lgs. 188/2021 con il quale, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, è nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2021.

La nuova disciplina rafforza alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale.

Tra le principali modifiche si prevede che

- la diffusione di informazioni sui procedimenti penali “è consentita solo quando è strettamente

- necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico”;
- e informazioni devono essere fornite “in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata”;
  - sussiste il divieto per le autorità pubbliche di “indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili”;
  - il Procuratore della Repubblica “mantiene personalmente” i rapporti con gli organi di informazione “esclusivamente tramite comunicati ufficiali” oppure, “nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa”;
  - la forma dei provvedimenti giudiziari diversi dalle sentenze deve rispettare la presunzione di innocenza, perché si stabilisce che la persona sottoposta a indagini o l’imputato “non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata” in via definitiva.

Si allega il testo del decreto legislativo, [D. lgs. 8 novembre 2021, n. 188](#)